



A Systemic Approach to address  
Perpetrators of domestic violence

## PROTOCOLLO e TOOLKIT

Accordo standard multiagenzia

## POLICY DOCUMENT

WP2 Sviluppo del modello di collaborazione



Funded by  
the European Union



Association NAIA



UNA CASA  
PER L'UOMO  
società cooperativa sociale



www.work-with-perpetrators.eu



**ASAP 2.0 PROTOCOLLO e TOOLKIT**  
**ASAP 2.0 Accordo standard multiagenzia**  
**ASAP 2.0 POLICY DOCUMENT**  
**WP2 Sviluppo del modello di collaborazione**

**Deliverable Lead:** Union of Women Associations of Heraklion

**Contributors:** Una casa per l'uomo società cooperativa sociale (UCPU), Association NAIA (NAIA), European network for the work with perpetrators of domestic violence ev (WWP), Association for the prevention and handling of violence in the family (SPAVO).

**Italian adaptation and translation:** Elena Gajotto – Maria Chiara Moretti – Laura Miotto  
Gennaio 2024

**Disclaimer**

Contenuto di questo documento rappresenta esclusivamente il punto di vista dell'autore ed è di sua esclusiva responsabilità. La Commissione Europea declina ogni responsabilità circa l'uso delle informazioni contenute nella pubblicazione.



|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Introduzione</b>   | <b>4</b>  |
| 1.1. La Convenzione di Istanbul e la definizione di violenza di genere   | 4         |
| 1.2. Elaborazione del Protocollo Operativo ASAP 2.0.                     | 6         |
| 1.3. Obiettivi del Protocollo Operativo ASAP 2.0.                        | 7         |
| <b>2. Problemi emergenti che devono essere affrontati</b>                | <b>8</b>  |
| 2.1. Emergenze/situazioni di crisi (COVID-19)                            | 8         |
| 2.2. Tutela dei minori e delle minori                                    | 8         |
| 2.3. Dimensione digitale della violenza di genere                        | 10        |
| 2.4. I principali fattori di rischio legati ai nuovi temi della violenza | 12        |
| 2.4.1. Processo di gestione e coordinamento                              | 12        |
| 2.4.2. Gestione coordinata della valutazione del rischio                 | 13        |
| <b>3. Partecipanti</b>   | <b>14</b> |
| 3.1. Partecipanti  | 14        |
| 3.2. Beneficiari ed esclusioni   | 14        |
| 3.3. Partecipazione obbligatoria e volontaria                            | 15        |
| <b>4. Protezione dei dati (privacy)</b>                                  | <b>16</b> |
| <b>5. Protocollo e strumenti di collaborazione (toolkit)</b>             | <b>17</b> |
| 5.1. Fase 1  | 17        |
| 5.2. Fase 2  | 17        |
| 5.3. Fase 3  | 18        |
| 5.3.1. Valutazione del rischio congiunta                                 | 18        |
| 5.3.2. Valutazione delle recidive  | 18        |
| 5.3.3. Valutazione del cambiamento individuale                           | 19        |
| 5.3.4. Misurazione di altri elementi qualitativi                         | 20        |
| <b>6. Allegati</b>   | <b>21</b> |
| 6.1. Checklist: indicatori di rischio in situazioni di maltrattamento    | 21        |
| 6.2. Strumento di rilevazione delle recidive                             | 23        |
| 6.3. Registro degli incontri   | 24        |

## 1. Introduzione

### 1.1. La Convenzione di Istanbul e la definizione di violenza di genere

In Europa, in materia di prevenzione e contrasto della violenza maschile contro le donne e della violenza contro i minori (diretta e assistita), il principale documento di riferimento è la **“Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” (Istanbul, 7 aprile 2011)**, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica.

Nel preambolo della “Convenzione di Istanbul” vengono richiamate tutte le principali raccomandazioni europee e internazionali alle quali la Convenzione si ispira **e sono definiti i concetti chiave per una corretta interpretazione del fenomeno e delle sue cause**, ovvero:

- che la violenza contro le donne è un fenomeno di natura strutturale:  
*“la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione”;*
- che, di conseguenza,  
*“...il raggiungimento dell’uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne”;*
- che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte, rispetto agli uomini, al rischio di subire varie forme violenza (violenza domestica, violenza e molestie sessuali, matrimoni forzati, delitti cosiddetti “d’onore”, mutilazioni genitali femminili...) e che tutto ciò costituisce  
*“...una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e rappresenta il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi”.*

Esaminate tali premesse, l’Articolo 3 (“Definizioni”) descrive la **“violenza contro le donne”** come

*“...una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata” (Art. 3 a).*

Definisce inoltre la “violenza domestica” come

*“...atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima” (Art. 3 b).*

Definisce infine la “violenza contro le donne basata sul genere” come

*“...qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato” (Art.3 d), intendendo con il termine “donne” anche le ragazze di età inferiore ai 18 anni (Art.3 f) e con il termine “genere” l’insieme dei ...ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini” (Art.3 c).*

Il principale obiettivo della Convenzione di Istanbul è dunque quello di:

*“...proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica” (Capitolo I - Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali - Art.1 a).*

Tale obiettivo viene perseguito attraverso azioni e interventi che afferiscono a tre principali aree tematiche:

1. la prevenzione della violenza (Capitolo III – Prevenzione)
2. la protezione delle vittime (Capitolo IV – Protezione e sostegno)
3. la punizione degli autori di violenza (Capitolo V – Diritto sostanziale)

Nel Capitolo III, **il lavoro con gli autori di violenza (Art.16) viene elencato tra le forme possibili di prevenzione della stessa**, oltre agli interventi di sensibilizzazione, educazione, formazione delle figure professionali (Art.13,14 e 15).

Più nello specifico, l'Art. 16 (“Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento”) afferma quanto segue:

1. *Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.*
2. *Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire le recidive, in particolare per i reati di natura sessuale.*
3. *Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.*

**All'Art.16 3 viene quindi esplicitata la necessità di un lavoro coordinato tra servizi che operano a sostegno delle vittime (come definiti agli Art. 20 e 22 del Capitolo IV) e programmi di intervento rivolti agli autori, ma non viene fornita alcuna indicazione metodologica rispetto alle modalità possibili di tale collaborazione.**

In conclusione, la “Convenzione di Istanbul”:

- definisce la violenza maschile contro le donne come un fenomeno strutturale, causato principalmente da ragioni sociali e culturali (disuguaglianza di genere e relative conseguenze in termini di disparità di potere tra uomini e donne);
- indica e definisce chiaramente le diverse forme di violenza basate sul genere (fisica, sessuale, economica, psicologica, stalking);
- indica nella protezione e sostegno delle vittime (donne e minori) l'obiettivo principale che deve essere perseguito dalle Parti che l'hanno ratificata;
- descrive le principali aree di intervento a prevenzione e contrasto della violenza (prevenzione, protezione e punizione);
- indica, infine, il lavoro con gli autori come uno degli interventi di prevenzione necessari, richiamando la necessità di una cooperazione fra i programmi rivolti agli uomini e i Centri Antiviolenza (senza fornire però indicazioni operative e metodologiche sulle modalità per attuare tale collaborazione).

## 1.2. Elaborazione del Protocollo Operativo ASAP 2.0.

La collaborazione tra i Servizi che lavorano con le donne e i minori vittima di violenza domestica e i Servizi che lavorano con gli uomini autori di violenza è una necessità esplicitata sia dalla Convenzione di Istanbul, sia dalla legislazione nazionale di molti Paesi in Europa. È inoltre una necessità che emerge nel lavoro quotidiano delle/dei professionist\* che operano nei Centri antiviolenza e nei Centri per gli uomini autori di violenza (CUAV).

Il Protocollo ASAP2.0. rappresenta un aggiornamento del protocollo ASAP già esistente, sviluppato attraverso l'implementazione del progetto ASAP (A Systemic Approach for Perpetrators, co-finanziato dall'Unione Europea - Programma REC 2019). Il Protocollo ASAP si è dimostrato uno strumento efficace nella gestione di reti di collaborazione tra organizzazioni ed Enti che lavorano con le donne sopravvissute alla violenza e gli autori della stessa. Il presente documento rappresenta una versione aggiornata del Protocollo originale, adattata ai nuovi bisogni che sono emersi nel lavoro sul campo. In particolare, incorpora i risultati e i feedback dell'implementazione pilota del protocollo ASAP e prende in considerazione gli aspetti legati ad elementi peculiari e situazioni di crisi come la pandemia da COVID-1, la protezione dei minori, le forme di violenza digitale contro donne e ragazze.

Affronta inoltre le principali opportunità e sfide emerse dalla mappatura preliminare delle forme di collaborazione e delle buone pratiche esistenti in Europa, con l'obiettivo finale di garantire la sicurezza di donne e minori vittime di violenza tramite:

- la collaborazione e il coordinamento nell'attuazione degli interventi;
- la realizzazione di accordi istituzionali;
- il potenziamento e miglioramento delle competenze professionali delle operatrici e degli operatori in materia di violenza di genere e domestica;
- il miglioramento della capacità di intervento e follow-up nei casi di violenza di genere e domestica;
- la maggiore comprensione del fenomeno della violenza di genere e domestica perpetrata dagli uomini contro le donne;
- la comprensione dell'impatto della crisi innescata dalla pandemia da COVID-19;
- la messa in evidenza delle questioni relative alla protezione e alla tutela dei minori;
- l'approccio più ampio al tema della violenza digitale.

**Il Protocollo Operativo ASAP 2.0.** propone un modello di collaborazione multi-agenzia tra le figure professionali che lavorano nei Centri antiviolenza – e, più in generale, nei Servizi per la protezione delle vittime di violenza di genere e domestica – e nei Centri per uomini autori di violenza. Il Protocollo, insieme agli strumenti in esso inclusi (Toolkit), fornisce un approccio olistico e sistematico basato su un processo di collaborazione attiva tra figure professionali, strutturato e determinato, e propone timeline e framework tematico ben definiti. Il Protocollo Operativo ASAP2.0 fornisce, cioè, una programmazione precisa per l'organizzazione di incontri strutturati durante i quali è possibile condividere informazioni,

sviluppare collaborazioni interistituzionali ed elaborare strategie congiunte tra le diverse figure professionali che lavorano in prima linea nei Centri e Servizi di cui sopra.

Il protocollo ASAP 2.0 ha una struttura universale e flessibile, applicabile nella maggior parte dei casi di violenza di genere e domestica, che può essere adattata alla realtà di ogni organizzazione e alle specificità del singolo Paese.

È stato sviluppato riferendosi a criteri di "adattabilità" e "flessibilità", con l'obiettivo di creare uno strumento valido per la collaborazione e la risposta coordinata da parte di chi lavora con le donne vittime di violenza e di chi lavora con gli autori. Il protocollo ASAP 2.0 è strutturato con l'obiettivo di evidenziare le difficoltà relative agli interventi durante i periodi di crisi, come la pandemia da COVID 19, alla necessità di considerare prioritaria la tutela dei minori (anche non direttamente coinvolti), e con specifica attenzione alla violenza digitale, in modo da massimizzare la protezione delle vittime in caso di recidive o di aumento del rischio.

Nei paragrafi successivi verranno affrontate le questioni relative alla riduzione del rischio, alla protezione dei minori e alla rilevazione delle recidive; verranno proposti strumenti per la valutazione del rischio, che dovrebbe essere effettuata congiuntamente e regolarmente, in modo da avere a disposizione parametri costantemente aggiornati.

### 1.3. Obiettivi del Protocollo Operativo ASAP 2.0.

Il presente Protocollo si pone l'obiettivo di fornire uno strumento operativo per implementare la cooperazione sistematica tra i Centri Antiviolenza e i Centri per gli autori. Per una più efficace azione di protezione delle vittime, si auspica che la collaborazione all'interno del protocollo venga estesa a tutti i servizi pubblici e privati eventualmente coinvolti nella gestione del caso, come ad esempio servizi di tutela minori, servizi sociali, consultorio familiare, forze dell'ordine, servizi afferenti al sistema di Giustizia Penale, ecc.

**L'obiettivo principale del Protocollo ASAP2.0. è quello di migliorare gli interventi a favore gli autori di violenza in un'ottica di garanzia della sicurezza della vittima e dei minori coinvolti e di riduzione del rischio. Ogni fase e ogni azione compiuta in una prospettiva di collaborazione tra i servizi interessati deve essere svolta nel rispetto di questo obiettivo.**

## 2. Problemi emergenti che devono essere affrontati

### 2.1. Emergenze/situazioni di crisi (COVID-19)

Negli ultimi anni crisi come la pandemia da COVID-19 hanno evidenziato la necessità di effettuare cambiamenti e adottare metodologie, strumenti e pratiche migliorate per poter affrontare i fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica nei momenti di crisi. I fattori di stress, l'isolamento delle vittime, causato dalle misure restrittive imposte e dai lockdown, e l'accesso conseguentemente limitato ai servizi legali, sociali e sanitari, e di salute mentale; l'aumento del rischio di comportamenti abusivi e di recidive devono essere presi in esame negli interventi delle/dei professionist\* durante le situazioni di crisi. Il Protocollo e il toolkit ASAP2.0. aggiornato valuta queste problematiche e si concentra sulla sicurezza delle vittime e sulla valutazione del rischio per le donne (cfr. Allegato 5).

Il supporto e l'assistenza psicologica online dovrebbero essere pratiche adottate sia dai Servizi di supporto alle vittime che dai Centri per gli autori di violenza, con l'obiettivo di ottimizzare la sicurezza delle vittime, prevenire ulteriori situazioni di violenza, ridurre le recidive e minimizzare il rischio in tempo di crisi. Nello specifico, il supporto da remoto permette maggiore accessibilità e flessibilità: le donne possono accedere ai servizi di supporto e assistenza da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, senza doversi spostare o adeguarsi agli orari degli operatori. Questo può facilitare la partecipazione e il coinvolgimento delle donne, anche in situazioni di emergenza o di isolamento. La modalità remota inoltre può favorire una comunicazione più continua e una maggiore condivisione di informazioni anche tra le agenzie coinvolte, agevolando la stesura di piani di sicurezza personalizzati e migliorando la protezione delle donne vittime di violenza di genere.

Nella gestione dei servizi e delle comunicazioni da remoto, è di vitale importanza che vengano adottate tutte le misure volte ad assicurare l'eticità, la riservatezza e la sicurezza delle comunicazioni, valutando anche i rischi connessi alla sorveglianza digitale (vedi paragrafi successivi).

### 2.2. Tutela dei minori e delle minori

Se la sicurezza delle donne che subiscono violenza rimane l'obiettivo primario del modello di collaborazione ASAP, il presente Protocollo vuole sottolineare contemporaneamente l'importanza della protezione e della tutela dei/delle minori nel contesto dei Servizi di supporto alle vittime di violenza e dei Centri per gli autori.

Gli sforzi coordinati tra i case manager delle donne e degli autori di violenza sono fondamentali al fine di dare la giusta priorità alla sicurezza dei/delle minori quando il loro benessere, la loro integrità e i loro bisogni sono minacciati.

L'attenzione specifica alla protezione e tutela dei minori, anche in ottica di collaborazione multiagenzia è sottolineata anche dall'Intesa Stato Regioni:

*Il C.U.A.V. dedica particolare attenzione al riconoscimento dei danni provocati ai/alle figli/e a causa dei comportamenti violenti (direttamente o indirettamente agiti su di essi) e al recupero delle capacità genitoriali ed educative, poiché i minori che vivono in contesti in cui sono messi in atto comportamenti violenti risentono sempre della violenza cui assistono o che subiscono, spesso con gravi danni che si ripercuotono nell'età adulta.*

*Il lavoro del C.U.A.V. prevede la collaborazione per la messa in campo di azioni di protezione rivolte ai minori, quali la valutazione del rischio, e qualsiasi altra attività finalizzata alla messa in sicurezza dei minori nel rispetto della normativa vigente, in stretta sinergia con i Servizi sociali titolari della cura e tutela minori e in raccordo con gli altri attori pubblici e privati della rete antiviolenza localmente presente ( Art 6 – sicurezza delle vittime, comma 2)*



## I. Criteri di tutela dei minori

La tutela e la promozione dei diritti dei/delle minori e i loro interessi devono essere presi seriamente in considerazione quando sono coinvolti in situazioni di violenza assistita e/o diretta. Le/i professionist\* dei Servizi hanno il dovere imprescindibile ed inderogabile di proteggere i/le minori da abusi, maltrattamenti, sfruttamento, trascuratezza e re-traumatizzazione.

La tutela dei minori e i loro diritti sono sanciti dalla Convenzione di Istanbul all'articolo 26 "Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza" e all'articolo 31 "Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza"

Tutti gli attori coinvolti nel lavoro di rete devono concentrarsi sull'interesse dei/delle minori e sull'evitare loro ulteriori danni e nuovi traumi. In particolare, i/le minori non devono essere esposti al rischio di subire danni e abusi intenzionali e non intenzionali in alcuna situazione. Tutti le/i professionist\* coinvolt\* devono promuovere un dialogo aperto e una buona comunicazione tra di loro, per migliorare la consapevolezza e l'attuazione delle politiche e delle pratiche di protezione.

Nei processi di collaborazione multi-agenzia, è fondamentale che la condivisione delle informazioni relative ai minori sia condotta nel pieno rispetto delle regole etiche e di riservatezza

## II. Condizioni per un dialogo aperto nelle organizzazioni che utilizzano il Protocollo ASAP2.0.

- risoluzione del conflitto di interesse tra i diversi attori della rete;

---

- costruzione di un quadro di riferimento comune per comprendere le situazioni di violenza diretta o assistita e intervenire su di esse;

---

- costruzione – negli iter di giustizia penale - di un approccio sensibile alle caratteristiche delle persone coinvolte, così da minimizzare il rischio di ri-traumatizzazione e l'ottimizzazione della sicurezza dei bambini ad ogni livello di gestione del caso;

---

- L'adozione da parte delle organizzazioni coinvolte di specifiche "Child Protection Policy" e relativo Codice di condotta, che definiscano:
  - ambiti di applicazione
  - Impegni dell'organizzazione adottante (nei cambi della prevenzione, intervento sul campo, formazione/sensibilizzazione)
  - procedure interne di applicazione (es. Individuazione di un Referente incaricato)
  - criteri attuativi (es. Nella scelta di eventuali partner progettuali, nella selezione del personale interno)

## III. Valutazione del rischio

In ogni fase della collaborazione tra i Centri Antiviolenza e i Centri per gli autori deve essere effettuata una valutazione del rischio per i/le minori, al fine di garantire la loro sicurezza (cfr. Allegato 5.1, Sezione B). La valutazione sarà adattata ai nuovi elementi risultanti dalle situazioni emergenziali/di crisi, come l'assistenza psicologica digitale e le restrizioni imposte a livello legislativo. Si prende inoltre in considerazione anche la violenza digitale nella valutazione dei rischi per la promozione della sicurezza dei/delle minori.

**NOTA BENE!** Si raccomanda un'indagine e una valutazione approfondita, coerente e congiunta della situazione per fornire ai/alle minori un "network" sicuro in ogni momento.

## 2.3. Dimensione digitale della violenza di genere

La “dimensione digitale della violenza di genere” ovvero la violenza digitale (cyberviolenza), è un fenomeno che comprende molti aspetti diversi della violenza perpetrata attraverso i dispositivi digitali ed è una nuova dimensione emergente di violenza di genere. Negli ultimi anni sono state individuate diverse forme di violenza digitale e studiati altrettanti metodi per affrontarla. La cyberviolenza o violenza digitale è un termine generico che include tutte le forme di violenza perpetrate attraverso l'Information and Communications Technology (ICT). Le sue forme più comuni vengono individuate nello cyberstalking, cyberbullismo, molestie, condivisione non consensuale di immagini e limitazione dell'accesso tecnologico. La violenza perpetrata online o attraverso dispositivi digitali rappresenta un continuum delle forme di violenza offline e non è un fenomeno separato dalla stessa. Il più delle volte segue gli stessi schemi della violenza offline, porta a conseguenze psicologiche, sociali ed economiche per le donne e le ragazze coinvolte, e può trasformarsi in forme di abuso fisico, sessuale, psicologico offline.

Nel caso della collaborazione multi-agency, è importante che la valutazione del rischio congiunta o parallela e la pianificazione delle misure di sicurezza prendano in considerazione qualsiasi episodio di violenza digitale, al fine di focalizzare meglio il lavoro con l'autore di violenza e di aumentare la sicurezza della vittima. Quando si lavora sui casi di violenza di genere o domestica, la rete di collaborazione dovrebbe essere estesa, se possibile, al potenziale coinvolgimento delle Forze dell'ordine che si occupano di contrasto alla criminalità informatica (Polizia postale).

### I. Forme di violenza digitale

Esistono molte forme diverse di violenza digitale, quali molestie informatiche, hate speech (“discorso d'odio”), bullismo, sfruttamento informatico, coercizione, minacce, cyber stalking, furto d'identità, cyberstalking e stalkerware.

In particolare, in relazione alla violenza da partner nelle relazioni di intimità (IPV), le forme di violenza informatica che si verificano più frequentemente sono:

a) **Cyber stalking:** stalking per mezzo di e-mail, messaggi di testo (o online) o internet, nello specifico:

- tenere costantemente un comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti di un'altra persona, attraverso le tecnologie informatiche e i social media, che faccia temere per la propria incolumità o per quella delle persone care;
- sottoporre un'altra persona a sorveglianza continua, senza il suo consenso o l'autorizzazione legale a farlo, mediante software e strumenti informatici, per seguirne o monitorarne i movimenti e le attività;
- rendere accessibile a una pluralità di utenti finali, mediante software e strumenti informatici, materiale contenente i dati personali di un'altra persona, allo scopo di istigare tali utenti finali a causare danni fisici o psicologici significativi alla persona stessa<sup>1</sup>.

Il cyber stalking consiste in episodi ripetuti, che possono essere o meno atti innocui considerati singolarmente, ma che messi insieme minano il senso di sicurezza della persona interessata e causano angoscia, paura o allarme. Tali comportamenti includono<sup>2</sup>:

- minacce (di natura sessuale, economica, fisica o psicologica)
- danni alla reputazione
- monitoraggio e raccolta di informazioni private
- furto d'identità
- adescamento a scopo sessuale

1 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 8 marzo 2022 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0105>

2 GREVIO 2021, *General Recommendation no.1 on the digital dimension of violence against women* <https://rm.coe.int/grevio-rec-no-on-digital-violence-against-women/1680a49147>

- assumere l'identità della persona interessata
- molestie – con l'aiuto di altri - per isolare la persona interessata
- sorvegliare o spiare la persona interessata
- furto di password
- cracking o hacking di dispositivi per accedere a spazi privati
- installazione di spyware o applicazioni di geo-localizzazione
- furto di dispositivi

b) **Molestie digitali:** molestie attraverso e-mail, messaggi di testo (o online) o internet (EIGE 2017), tra cui:

- avvio di un attacco insieme a terzi diretto a un'altra persona, rendendo accessibile materiale minaccioso o offensivo a una moltitudine di utenti finali, per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con l'effetto di causare un danno psicologico significativo alla persona attaccata;
- 
- partecipazione con terzi agli attacchi di cui sopra.

Gli atti di molestie digitali includono:

- minacce di violenza fisica e/o sessuale
- molestie inappropriate o offensive
- *hate speech*, ovvero un linguaggio che denigra, insulta, minaccia o prende di mira la persona interessata perché rifiuta l'autore della violenza.

c) **Diffusione non consensuale di materiale intimo:** implica la distribuzione online di fotografie o video a contenuto sessuale senza il consenso dell'individuo ritratto (nel linguaggio comune “*revenge porn*”), inclusi tali atti:

- rendere accessibili a una moltitudine di utenti finali, attraverso tecnologie dell'informazione e della comunicazione, immagini intime, video o altro materiale che ritraggono attività sessuali di un'altra persona senza il suo consenso;
- 
- produrre o manipolare e successivamente rendere accessibili a una moltitudine di utenti finali, mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione, immagini, video o altro materiale, facendo credere che un'altra persona sia impegnata in attività sessuali, senza il suo consenso;
- 
- minacciare di pubblicare il materiale per minacciare, costringere o ricattare qualcuno, con l'obiettivo di ottenere altri rapporti sessuali o per soldi, a volte per entrambi i motivi.

Come sottolineato da EIGE (2022), tutti gli atti di violenza digitale possono:

- a. iniziare online e continuare offline, ad esempio sul posto di lavoro, a scuola o a casa;
- b. iniziare offline e continuare online su diverse piattaforme come social media, e-mail o app di messaggistica istantanea;
- c. essere perpetrati da una persona o da un gruppo di persone anonime e/o sconosciute alla vittima;
- d. essere perpetrate da una persona o da un gruppo di persone note alla vittima come un (ex) partner, un compagno di scuola o un collega.

## II. Fasi di identificazione della violenza digitale e pianificazione della sicurezza online

L'assessment iniziale ci aiuta a identificare le forme esistenti di violenza digitale; ad esso deve seguire la valutazione del rischio e la co-costruzione con le vittime di un piano individualizzato di intervento, che comprende la pianificazione della sicurezza e la raccolta di documentazione e prove, anche ai fini di un'eventuale querela di parte. La violenza digitale può travolgere letteralmente la vita delle persone interessate, perché può accadere in qualsiasi momento, ovunque e in modi molto differenti. Il lavoro con

le donne conferma che si tratta di una forma di violenza “autentica”, anche se agita nella vita virtuale, con effetti traumatici, impattanti e che perdurano nel tempo. Quando si lavora con le vittime, è importante tenere a mente tutte le forme di violenza digitale e sapere come affrontarle.

Nella fase di valutazione, è importante:

- verificare i tipi di supporti digitali utilizzati dalla vittima o dall'autore della violenza

---

- verificare se la vittima e l'autore hanno account condivisi o utilizzano dispositivi condivisi

---

- chiedere informazioni sulle competenze digitali della vittima e dell'autore

---

- indagare se la vittima ha subito molestie e minacce informatiche

---

- indagare se la vittima è stata controllata e monitorata digitalmente

---

- verificare se l'autore è a conoscenza di informazioni che non dovrebbe sapere, se ha accesso a una password o se ha condiviso l'account con la vittima.

---

Se c'è la possibilità che l'autore di violenza stia monitorando e tracciando il telefono della vittima, la priorità deve essere quella di elaborare con la donna coinvolta un piano di sicurezza chiaro e ben definito, tenendo a mente che ogni cambiamento repentino potrebbe aggravare il comportamento abusivo dell'autore di violenza.

La pianificazione di sicurezza online dovrebbe comprendere i seguenti punti:

- individuazione di un canale di comunicazione sicuro
- utilizzo di un dispositivo sicuro
- utilizzo di account di comunicazione online e di social media sicuri
- attenzione alla sicurezza in vista di una possibile escalation

### III. Il lavoro con gli autori della violenza digitale

Le/i professionist\* che operano nei CUAV devono essere molto cauti quando si parla di violenza informatica con gli autori, perché non si vuole fornire loro troppi dettagli su aspetti che potrebbero non conoscere. Il rischio è quello di suggerire loro nuove forme di controllo coercitivo, aumentando i rischi per le vittime/sopravvissute. Per questa ragione, si raccomanda di utilizzare la tecnica delle “domande ad imbuto”, iniziando cioè con domande generali e proseguendo poi con domande più specifiche relative all'uso di strumenti tecnologici per esercitare forme di controllo coercitivo.

## 2.4. I principali fattori di rischio legati ai nuovi temi della violenza

### 2.4.1. Processo di gestione e coordinamento

Ogni volta che il Protocollo viene attivato, le/i professionist\* coinvolt\* devono individuare un coordinatore responsabile della supervisione del processo di collaborazione e dell'esecuzione delle decisioni concordate. In caso di disaccordo tra le figure coinvolte, il coordinatore in questione può prendere l'iniziativa ed arrivare ad una decisione autonoma. Il ruolo di coordinamento potrebbe essere assunto a rotazione tra i professionisti impegnati nei programmi e coinvolti nell'implementazione del Protocollo. Il quadro dei termini di coordinamento è presente nell'ASAP2.0 Multiagency Standard Agreement e l'ASAP2.0 Policy Document.

La cooperazione sistematica e organizzata tra i Servizi di sostegno alle vittime e i Centri per gli autori di violenza deve essere garantita a tutti i livelli del processo.

Tutte le parti coinvolte devono adottare le misure legali o procedurali necessarie per garantire una corretta valutazione del rischio di morte, della gravità della situazione e della probabilità di violenze ricorrenti. Questa valutazione è fondamentale per la gestione del rischio e, se necessario, per fornire sicurezza e sostegno coordinato.

## 2.4.2. Gestione coordinata della valutazione del rischio

La valutazione del rischio è fondamentale ad ogni livello del processo per la massimizzazione della sicurezza delle persone che subiscono la violenza. Effettuata a monte dalle/dai professionist\* e tra loro condivisa nell'implementazione del Protocollo, in maniera comparativa e reiterata nel tempo, è incentrata su fattori di rischio sia della vittima che dell'autore. È un procedimento essenziale per determinare con precisione e coerenza il livello di rischio in ogni step del percorso per mettere in atto le dovute misure concordate di gestione dell'eventuale escalation.

L'efficacia del suddetto processo dipende dai fattori cruciali della comprensione reciproca, del riconoscimento delle procedure/strumenti adottati e del coordinamento da parte di entrambi i Centri coinvolti. È fondamentale chiarire i ruoli delle/dei professionist\* che rappresentano rispettivamente la donna vittima di violenza e l'autore, per garantire che lavorino in armonia, concentrandosi sulla lotta comune alla violenza senza favorire una parte rispetto all'altra. Raggiungere una comprensione condivisa del processo è fondamentale per prevenire eventuali pregiudizi inconsci. Ogni volta che sono coinvolti altri servizi, essi dovrebbero far parte dell'intero processo di coordinamento.

Il Protocollo ASAP2.0 e il Toolkit comprendono una strumenti per la valutazione congiunta del rischio (cfr. Allegato 5.1), degli episodi di recidiva (cfr. Allegato 5.2), del cambiamento individuale (cfr. Questionari IMPACT) e per la misurazione di altri elementi qualitativi. Questi strumenti sono destinati ad essere utilizzati dalle/dai professionist\* che lavorano nei Centri anti violenza e nei Centri per gli autori di violenza, nonché da professionisti di altri servizi coinvolti (ad es. Servizi di protezione dei minori, Servizi sociali, Forze dell'ordine, ecc.) durante l'applicazione del Protocollo, per garantire la validità e l'affidabilità del processo e un livello comune di comprensione e condivisione (cfr. Allegato 5.3).

La valutazione del rischio viene utilizzata per determinare la gravità della situazione e per guidare il processo decisionale per l'attuazione di misure di mitigazione e protezione appropriate. Il processo di coordinamento dovrebbe essere concordato da tutte le parti collaborative per garantire una gestione efficace della situazione.

## 3. Partecipanti

### 3.1. Partecipanti

Il protocollo ASAP2.0 può essere attivato per i casi di violenza di genere e domestica in cui entrambi i membri della (ex) coppia - autore e vittima - stanno frequentando i rispettivi programmi del Centro antiviolenza e del Centro per gli autori. I protagonisti principali del Protocollo sono i Centri antiviolenza e i Centri per gli autori di violenza. Il Protocollo potrebbe essere utilizzato come segue:

- Tra i Centri per gli autori di violenza e un Centro antiviolenza, coinvolgendo il professionista che lavora con l'autore e la professionista che lavora con l'(ex) partner;
- Tra i Centri per gli autori di violenza e un Centro antiviolenza, coinvolgendo il professionista che lavora con l'autore, la professionista del CUAV dedicata al "contatto partner" e la professionista esterna che lavora con la (ex) partner.

All'interno dei Centri per gli uomini autori di violenza, è dunque necessario individuare un professionista dedicato che lavora con l'autore e una professionista dedicata al contatto con la (ex) partner, ovvero con la donna che da quell'uomo ha subito violenza.

Se lo si ritiene necessario, previa valutazione e consenso tra i/le professionist\* coinvolt\* nell'implementazione del Protocollo, la collaborazione dovrebbe essere estesa a tutte le pertinenti agenzie locali coinvolte nel caso, come i Servizi di tutela dei minori, i Servizi Sociali e il Sistema di giustizia penale, compresa la Procura e le Forze dell'ordine.

### 3.2. Beneficiari ed esclusioni

Il Protocollo ASAP2.0 e il Toolkit possono essere applicati nella maggior parte dei casi di violenza di genere e domestica. Possono essere particolarmente utili nei casi ad alto rischio, quando è presente il coinvolgimento di minori e nei casi in cui si osservano recidive ripetute degli agiti violenti. Se l'(ex) partner non sta frequentando alcun Centro antiviolenza, o altro Servizio di supporto, il Protocollo può essere implementato anche tra i professionisti del medesimo Centro per gli uomini autori di violenza che si occupano rispettivamente di seguire il programma dell'autore e il "contatto partner".

Il Protocollo può essere applicato anche in alcuni casi specifici in cui i Centri antiviolenza non sono direttamente coinvolti ovvero:

- l'uomo che partecipa al programma è il padre di uno o più minori affidati ai Servizi di tutela;
- l'uomo è indirizzato al programma dal sistema di giustizia penale (ad esempio, ufficio del Procuratore, Forze dell'ordine) o da altri Servizi incaricati di monitorare l'impatto della violenza su donne e/o minori.

**NOTA!** Prima di attivare il Protocollo, è importante che i professionisti valutino tutti i potenziali rischi connessi all'implementazione dello stesso. Situazioni particolari che richiedono una valutazione approfondita includono, ad esempio:

- Casi di stalking e cyberstalking;
- Situazioni in cui l'uomo autore di violenza o l'(ex) partner hanno precedentemente frequentato un programma di terapia o supporto, e le/i professionist\* coinvolt\* conoscono direttamente l'uno o l'altra o entrambi;
- L'autore di violenza è fortemente disturbato o si oppone al "contatto partner", non firmando le dovute liberatorie.

### 3.3. Partecipazione obbligatoria e volontaria

A seconda del contesto istituzionale di ogni Paese ed Ente, la partecipazione ai programmi per autori di violenza potrebbe essere obbligatoria o volontaria. L'implementazione di questo Protocollo permette flessibilità e può quindi essere applicata al contesto istituzionale specifico di ogni Ente, indipendentemente dal fatto che la partecipazione sia obbligatoria o volontaria.

## 4. Protezione dei dati (privacy)

In conformità con il GDPR e con le misure pertinenti per la protezione dei dati personali, la collaborazione e lo scambio di informazioni tra i diversi Servizi devono essere affrontati esplicitamente in tutte le autorizzazioni alla privacy.

Il Protocollo ASAP2.0 può essere applicato solo se la donna che ha subito violenza ha esplicitamente autorizzato lo scambio di informazioni sulla sua situazione. Viceversa, a causa della probabilità potenzialmente maggiore di escalation del rischio e recidiva, l'autore non ha necessariamente bisogno di essere informato dell'attivazione del Protocollo, specialmente se non è a conoscenza del fatto che l'(ex) partner sta ricevendo supporto. Potrebbe essere informato solo a posteriori e per motivi molto specifici (ad esempio, questioni relative al benessere e alla custodia dei bambini).

Tutte le questioni etiche e di privacy relative al processo di collaborazione coordinata e allo scambio di informazioni tra gli enti sono regolate dall'**ASAP2.0 Multiagency Standard Agreement - Accordo Standard Multiagenzia (MSA)** allegato al presente Protocollo. L'MSA - firmato dalle/dai professionist\* (case manager) sia della donna che ha subito violenza sia dell'autore di violenza, e dai referenti di qualsiasi altro Ente coinvolto - descrive l'intero processo di cooperazione, i punti chiave e gli impegni reciproci. I firmatari si impegnano a rispettare e far rispettare le norme dell'accordo.

Se per motivi organizzativi e amministrativi l'MSA non può essere sottoscritto da entrambe le parti, l'**ASAP2.0 Policy Document**, firmato dal professionista referente, potrebbe essere un'opzione efficace. L'ASAP2.0 Policy Document include i principi fondamentali che ogni professionista interessat\* accetta di seguire e rispettare. Questi principi sono legati alla condivisione e alla gestione delle informazioni al fine di garantire la sicurezza della donna che ha subito violenza e di eventuali minori coinvolti.

Inoltre, in base alle Policy di tutela minori:

- Ogni informazione che potrebbe rilevare l'identità dei minori e che possano metterli in pericolo dovrebbe seguire delle regole di confidenzialità tra le/i professionist\* e gli Enti che collaborano con loro;

---

- Le informazioni sulla vita dei minori devono essere conservate in archivi sicuri;

---

- L'accesso a questi strumenti dovrebbe essere limitato a coloro che hanno necessità di usarli durante il loro lavoro.

---



## 5. Protocollo e strumenti di collaborazione (toolkit)

La collaborazione sarà regolata dall'ASAP2.0 Accordo Standard Multiagenzia (MSA) e dall'ASAP2.0. Policy Document firmato dai professionisti coinvolti.

La collaborazione tra i Servizi e gli Enti coinvolti si articola in tre fasi:

- **Fase 1:** incontro tra le équipe al completo dei Servizi/Enti coinvolti, al fine di stabilire un linguaggio condiviso, costruire un terreno comune di comprensione del fenomeno e acquisire una conoscenza reciproca delle metodologie di lavoro
- **Fase 2:** incontri tra i case manager (uno per ogni Servizio/Ente coinvolto)
- **Fase 3:** chiusura dei casi e follow-up

### 5.1. Fase 1

Prevede un primo incontro tra il personale al completo dei Servizi/Enti che collaborano, dopo una prima mappatura di tutte le parti interessate nella situazione a livello locale e regionale. Nel caso in cui nella situazione di violenza siano coinvolti minori, è appropriata la presenza nell'organizzazione di un esperto responsabile delle politiche di protezione dei minori con l'obiettivo di introdurre il tema.

Lo scopo dell'incontro è quello di condividere le basi teoriche e metodologiche e le procedure operative di ogni Servizio/Ente, al fine di:

- formare entrambe le équipe sull'uso del Protocollo
- fondare la collaborazione su una premessa di conoscenza reciproca
- permettere la nascita di una fiducia reciproca, basata sulla consapevolezza che tutti i Servizi/Enti condividono la stessa priorità (sicurezza e interesse delle vittime)
- discutere eventuali punti di vista diversi (sia metodologici che teorici)

### 5.2 Fase 2

Prevede incontri cadenzati tra i case manager individuati da ogni Servizio coinvolto (preferibilmente il membro del team che lavora direttamente sul caso in oggetto). Se Centro per gli autori ha una professionista del team dedicata ai "contatti partner", anche lei verrà invitata agli incontri.

Questa fase è finalizzata a:

- lavorare con i rispettivi utenti avendo in mente in maniera precisa, anche temporalmente, il parallelo percorso dell'altro soggetto;
- arginare eventuali attese irrealistiche, spesso veicolate dall'uomo alla donna, rispetto a un suo immediato cambiamento e quindi prevenire eventuali drop-out nei percorsi delle donne;
- trasmettere all'utente l'idea che tutti i Servizi coinvolti non solo collaborano, ma condividono anche lo stesso scopo.

Un rappresentante dei Servizi di tutela minorile sarà invitato a partecipare quando necessario.

I case manager si incontreranno tutte le volte che lo riterranno necessario in base alla loro disponibilità e alle esigenze individuate durante il periodo in cui entrambi i membri della (ex)coppia frequentano il loro rispettivo programma (anche se accedono al programma in momenti diversi).

#### NOTA BENE!

- gli incontri non devono essere troppo ravvicinati o troppo distanti tra loro (non meno di due settimane e non più di quattro mesi)
- in situazioni particolari, i Servizi coinvolti possono decidere di aumentare la frequenza degli incontri
- in caso di emergenza, ciascun case manager può convocare un incontro al di fuori di quelli previsti

## 5.3 Fase 3

Comprende il periodo di valutazione e la chiusura dei casi. È previsto anche il follow up, nei casi in cui lo si ritenga necessario.

**NOTA BENE!** Un lungo follow up dopo la conclusione del programma è pensato per superare eventuali criticità del processo – ad esempio un beneficio nell'iter penale – ed evidenziarne invece l'aspetto centrale, che consiste nel modificare il comportamento violento e ridurre il rischio per le vittime.

### 5.3.1 Valutazione del rischio congiunta

La valutazione del rischio sarà effettuata attraverso la specifica checklist "INDICATORI DI RISCHIO IN SITUAZIONI DI MALTRATTAMENTO" (cfr. Allegato 5.1), che contiene indicatori di rischio sia per la donna che per i minori. I Centri che già utilizzano altri strumenti per la valutazione del rischio (ad esempio il questionario S.A.R.A.) possono sostituire o integrare la checklist del Protocollo con il proprio strumento.

È opportuno che i case manager giungano a ciascun incontro avendo già preventivamente effettuato una individuale valutazione del rischio tramite la check-list (o altri strumenti), per una più rapida ed efficace procedura di condivisione e confronto.

Nell'uso della checklist, **il livello di rischio è da considerarsi alto quando viene rilevata la presenza di almeno 3 item.**

**NOTA BENE!** Il livello di rischio deve essere valutato in base alle condizioni prevalenti a livello socio-culturale-economico, considerando la possibilità di cambiamenti in tempi di emergenza e di crisi, come già menzionato in precedenza in riferimento alla pandemia da COVID-19. Ad esempio, la condizione di isolamento e le misure restrittive comportano gravi rischi, che devono essere presi in considerazione dai case manager.

### 5.3.2. Valutazione delle recidive

La valutazione delle recidive viene effettuata confrontando gli episodi di recidiva riportati sia dall'autore che dalla donna, o da altri soggetti coinvolti, e registrati dai case manager nella seguente tabella.

#### Episodi di recidiva riferiti dall'autore

| Tipo di violenza     | Descrizione dell'episodio | Data |
|----------------------|---------------------------|------|
| Violenza fisica      |                           |      |
| Violenza psicologica |                           |      |
| Violenza economica   |                           |      |
| Violenza sessuale    |                           |      |

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| Stalking               |  |  |
| Violenza digitale      |  |  |
| Violenza contro minori |  |  |
| Stalkerware            |  |  |
| Altro                  |  |  |

#### Episodi di recidiva riferiti dalla donna

| Tipo di violenza       | Descrizione dell'episodio | Data |
|------------------------|---------------------------|------|
| Violenza fisica        |                           |      |
| Violenza psicologica   |                           |      |
| Violenza economica     |                           |      |
| Violenza sessuale      |                           |      |
| Stalking               |                           |      |
| Violenza digitale      |                           |      |
| Violenza contro minori |                           |      |
| Stalkerware            |                           |      |
| Altro                  |                           |      |

#### Episodi di recidiva riferiti da altri soggetti

| Tipo di violenza       | Descrizione dell'episodio | Data |
|------------------------|---------------------------|------|
| Violenza fisica        |                           |      |
| Violenza psicologica   |                           |      |
| Violenza economica     |                           |      |
| Violenza sessuale      |                           |      |
| Stalking               |                           |      |
| Violenza digitale      |                           |      |
| Violenza contro minori |                           |      |
| Stalkerware            |                           |      |
| Altro                  |                           |      |

### 5.3.3. Valutazione del cambiamento individuale

La valutazione del cambiamento individuale viene effettuata attraverso la somministrazione di questionari IMPACT sia all'autore che alla donna, secondo il seguente programma:

- T0 all'inizio del programma (fase di assessment individuale)
- T1 quando l'autore inizia l'intervento
- T2 ogni tre mesi
- T3 alla fine del programma
- T4 in fase di follow-up

#### NOTA BENE

- In caso di programmi per autori con durata superiore ai 12 mesi, il T2 dev'essere somministrato periodicamente secondo gli intervalli stabiliti (ogni 3-4 mesi)
- è possibile decidere se somministrare o meno T1 in base alle caratteristiche del programma per autori (es. tempo intercorso tra primo contatto e primo colloquio, numero e frequenza colloqui individuali, inizio attività di gruppo, ecc.)

Per le donne, il questionario può essere somministrato dalla case manager del Centro Antiviolenza o dall'operatrice del programma per gli autori che gestisce i contatti partner.

Il questionario deve essere somministrato agli stessi intervalli sia all'autore che alla donna. In caso di situazioni particolarmente difficili, i case manager possono decidere di ritardare la somministrazione del questionario alla donna per evitare un potenziale effetto stressante. In questo caso, le ragioni della mancata valutazione dovrebbero essere evidenziate per iscritto.

### 5.3.4. Misurazione di altri elementi qualitativi

È molto importante che i case manager condividano informazioni e discutano anche di altre caratteristiche qualitative (ad esempio, la percezione del rischio al di là dei risultati oggettivi della valutazione del rischio).

Oltre agli incontri programmati, si suggeriscono contatti informali tra i case manager, in caso di eventi critici per i quali è necessaria una rivalutazione del rischio, tra cui, ad esempio, i seguenti:

- cambiamenti significativi all'interno del ciclo di vita della coppia/famiglia - ad esempio nascite, decessi, separazioni, divorzi;
- recidive, soprattutto se a livello di violenza fisica, o gravi minacce;
- escalation;
- ordinanze da parte del Tribunale per i Minorenni;
- volontà della donna di separarsi;
- intervento dell'Autorità Giudiziaria o cambiamenti nell'iter penale.

I case manager devono inoltre discutere e condividere informazioni su qualsiasi forma di violenza digitale, indipendentemente dal fatto che sia certa o sospetta.

## 6. Allegati

6.1 Checklist per la valutazione del rischio (donna e minori)

6.2 Strumento di valutazione delle recidive

6.3 Verbali degli incontri

### 6.1. Checklist: indicatori di rischio in situazioni di maltrattamento

#### Sezione A: rischi per la donna

##### GRAVI - RISCHIO ALTO

- La donna ha sentimenti intuitivi di essere in una situazione di rischio - Paura della donna
- Minacce di morte e di suicidio, fantasie di morte.
- Utilizzo di alcol o droghe non trattato (perdita di memoria, crudeltà)
- Aumento della frequenza e gravità degli episodi di violenza - Escalation
- Gelosia eccessiva e morbosa per tutti gli ambiti di interesse della compagna
- Precedenti penali
- Accesso o possesso di armi e riferirsi a queste come a strumenti di potere, controllo o vendetta o rapporto "intimo" con l'arma, scherzi e battute, uso di vezzeggiativo come appellativo dell'arma
- La donna ha dato disposizioni post-mortem
- Abuso di animali domestici
- Violenza in relazioni precedenti
- Precedenti interventi di polizia per comportamenti minacciosi, di stalking, violenze private, maltrattamenti, abusi sessuali
- Pretesa che la relazione vada avanti per sempre e utilizzo di frasi come "insieme per la vita", "per sempre", "a qualsiasi costo"
- Intenzione della donna di separarsi
- Pratiche di divorzio in corso
- Diagnosi psichiatrica per il maltrattante, non trattata da psichiatra o medico
- Violazione di misure restrittive
- Accesso del maltrattante agli account e ai dispositivi della donna

##### INDICATORI NON SPECIFICI - RISCHIO INTERMEDIO (DA VALUTARE NEL COMPLESSO))

- Rabbia verso le Forze dell'Ordine o verso le figure di autorità (vere o percepite)
- Attribuzione ad alcool e droghe di responsabilità per i comportamenti violenti o aggressivi
- Monitoraggio, controllo e attenzione inappropriata verso il partner, anche attraverso stalkerware o altri strumenti online
- Non accetta il rifiuto
- Proiezione di emozioni estreme sugli altri (odio, amore, gelosia)
- Minimizzazione di episodi di violenza
- Credenza che tutti sono contro di sé
- Rifiuto del cambiamento e descrizione di sé come inflessibile, non disponibile ai compromessi

- Accelerazione del coinvolgimento nelle fasi iniziali della relazione (convivenza, matrimonio, gravidanza)
- Tentativi di suicidio da parte della vittima
- È cresciuto in un ambiente violento (violenze tra genitori o verso i figli)
- È cresciuto in una situazione di tutela (in affido o in comunità)
- Ha accesso a foto o video intimi di lei

## Sezione B: rischi relativi ai minori

- Lei è in gravidanza
- Lei si occupa dei bambini (figli solo di lei o di lui)
- Hanno figli insieme (legalmente riconosciuti)
- Lei sa che i minori hanno sentito cos'è successo in alcuni episodi
- Lei sa che i minori hanno assistito ad alcuni episodi
- Lui ha colpito i minori almeno una volta
- Lui ha minacciato di colpire i minori almeno una volta
- Lui ha minacciato di uccidere i minori in modo indiretto
- Lui ha minacciato di uccidere i minori in modo diretto
- Lui ha accesso ai dispositivi e agli account dei minori per monitorare/controllare le azioni loro e della madre
- Lui non segue le decisioni prese dal Tribunale in materia di divorzio (assegno coniugale, misure di sicurezza, non formalità per quanto riguarda i contatti designati con i figli)
- Lui trascura i bisogni dei bambini, come privazione del cibo, del gioco e dei contatti sociali (extra sulla base della crisi COVID-19)
- Lui perseguita e/o molesta i bambini (anche con modalità informatiche) per raccogliere informazioni sulla madre o sulle sue decisioni
- I minori trascorrono più tempo o molto tempo con la madre
- Lui ha minacciato di rapire i minori
- I minori si rifiutano di contattarlo e comunicare con lui
- Il rapporto dei figli con lui si è deteriorato
- Paura/rabbia/vendetta/aggressività dei minori verso di lui o generalizzata su base frequente

## 6.2. Strumento di rilevazione delle recidive

### Episodi di recidiva riferiti dall'autore

| Tipo di violenza       | Descrizione dell'episodio | Data |
|------------------------|---------------------------|------|
| Violenza fisica        |                           |      |
| Violenza psicologica   |                           |      |
| Violenza economica     |                           |      |
| Violenza sessuale      |                           |      |
| Stalking               |                           |      |
| Violenza digitale      |                           |      |
| Stalkerware            |                           |      |
| Violenza contro minori |                           |      |
| Altro                  |                           |      |

### Episodi di recidiva riferiti dalla donna

| Tipo di violenza       | Descrizione dell'episodio | Data |
|------------------------|---------------------------|------|
| Violenza fisica        |                           |      |
| Violenza psicologica   |                           |      |
| Violenza economica     |                           |      |
| Violenza sessuale      |                           |      |
| Stalking               |                           |      |
| Violenza digitale      |                           |      |
| Stalkerware            |                           |      |
| Violenza contro minori |                           |      |
| Altro                  |                           |      |

### Episodi di recidiva riferiti da altri soggetti

| Tipo di violenza       | Descrizione dell'episodio | Data |
|------------------------|---------------------------|------|
| Violenza fisica        |                           |      |
| Violenza psicologica   |                           |      |
| Violenza economica     |                           |      |
| Violenza sessuale      |                           |      |
| Stalking               |                           |      |
| Violenza digitale      |                           |      |
| Stalkerware            |                           |      |
| Violenza contro minori |                           |      |
| Altro                  |                           |      |

## 6.3. Registro degli incontri

| Incontro n. | Numero caso | Data | Partecipanti |
|-------------|-------------|------|--------------|
|             |             |      |              |

### a) Valutazioni

|                         | Centro Antiviolenza | Servizio per autori | Altri servizi/enti |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Rischio                 |                     |                     |                    |
| Recidiva                |                     |                     |                    |
| Cambiamento individuale |                     |                     |                    |

Altre note qualitative:

---

---

---

---

### b) Piano di lavoro

| Bisogni di protezione/<br>supporto | Azioni | Scadenza | Case manager o<br>Servizio responsabile |
|------------------------------------|--------|----------|---|
|                                    |        |          |   |
|                                    |        |          |   |
|                                    |        |          |   |



# Accordo standard multiagenzia

## Introduzione

Considerati:

La normativa vigente e, in particolare, l'articolo 16 ("Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento") della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (7 aprile 2011), che stabilisce che programmi per gli autori di atti di violenza domestica, "se del caso, (...) siano istituiti e attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime";

Il "Protocollo ASAP", creato nell'ambito del progetto finanziato dall'UE "A.S.A.P. - A Systemic Approach for Perpetrators", il cui obiettivo principale è garantire la protezione delle donne sopravvissute alla violenza e dei/delle bambin\* vittime o testimoni di violenza diretta o assistita;

LO SCOPO del presente Accordo è quello di definire l'attuazione del "Protocollo operativo A.S.A.P.2.0" e solo di esso tra:

il Centro per autori di violenza .....,  
rappresentato dal dr./dr.ssa ....., facente funzioni di case manager

il Centro antiviolenza .....,  
rappresentato dalla dr.ssa ....., facente funzioni di case manager

il Servizio/Ente .....,  
rappresentato dal dr./dr.ssa ....., facente funzioni di case manager

### NOTA BENE!

- I case manager assumono il ruolo di rappresentanti;
- Il presente accordo si intende valido **solo ed esclusivamente per il caso identificato qui di seguito:**

**ID caso:** .....

[è possibile utilizzare un codice univoco comune: es. iniziale del nome, iniziale cognome, n° progressivo o lettera alfabeto **oppure** è anche possibile che ogni ente/organizzazione utilizzi un proprio codice individuale]

## Punti chiave

- Il "Protocollo operativo A.S.A.P. 2.0" può essere attivato solo se la donna fornisce il proprio esplicito consenso scritto allo scambio di informazioni sulla sua situazione con il case manager del Centro per gli autori di violenze. Il consenso della donna deve essere verificato periodicamente: lo scambio di informazioni deve essere interrotto qualora la donna dovesse ritirare il proprio consenso;
- I case manager possono condividere le informazioni scambiate sul caso esclusivamente con i propri team di lavoro, in modo funzionale alla gestione efficace dei casi;
- Le informazioni sulla donna non saranno, in nessun caso, condivise con l'autore;
- L'autore non sarà in nessun caso informato del fatto che la donna frequenta il Centro antiviolenza e/o altri servizi, salvo indicazione contraria in merito della donna stessa;
- Lo scambio di informazioni tra i Centri antiviolenza e i Centri per gli autori deve essere espressamente previsto nelle rispettive autorizzazioni all'uso dei dati, in conformità al GDPR e alle relative norme sulla privacy;
- Lo scambio di informazioni sarà strettamente funzionale alla valutazione congiunta del rischio e alla valutazione delle recidive e del cambiamento del comportamento dell'autore, come stabilito nel "Protocollo operativo A.S.A.P. 2.0";
- In caso di situazioni ad alto rischio per le donne e/o i minori, entrambi i Centri, ovvero tutti i Servizi coinvolti, si impegnano ad attivare misure congiunte per la gestione del rischio;
- Entrambi i Centri, ovvero tutti i Servizi coinvolti, si impegnano ad attuare il "Protocollo operativo A.S.A.P. 2.0" secondo le fasi di lavoro in esso definite, portando avanti la collaborazione fino alla conclusione del programma dell'autore di violenza o eventuale drop-out dello stesso.

## Impegni reciproci

### **Il Centro per autori di violenza, rappresentato dal dr./dr.ssa ....., ....., si impegna a:**

- condividere informazioni relative al cambiamento del comportamento dell'autore, valutato attraverso la somministrazione del questionario IMPACT o di uno strumento equivalente;
- condividere informazioni relative al livello di rischio, valutato attraverso la compilazione della checklist ASAP "Indicatori di rischio in situazioni di maltrattamento" o di uno strumento equivalente;
- condividere informazioni relative ad eventuali recidive, rilevate attraverso i toolkit allegati al "Protocollo operativo A.S.A.P. 2.0" o strumenti equivalenti;
- attivare incontri "straordinari" quando emergono informazioni cruciali sul caso, soprattutto se queste determinano un cambiamento del livello di rischio per la donna e/o per i/le minori;
- informare tempestivamente il Centro antiviolenza in caso si ravvisi un pericolo immediato per l'incolumità della donna e/o dei/delle minori;
- [inserire ev. altri elementi]

**Il Centro antiviolenza, rappresentato dalla dr.ssa ....., si impegna a:**

- verificare con la donna il suo consenso a condividere, attraverso la sua case manager, le informazioni sulla sua situazione con il case manager del Centro per gli autori di violenza;
- attivare incontri "straordinari" quando emergono informazioni cruciali sul caso, soprattutto se queste possono portare a un cambiamento del livello di rischio per la donna e/o per i/le minori;
- [inserire ev. altri elementi]

**Il Servizio/Ente .....  
rappresentato dal sig./dalla sig.ra .....,  
si impegna a:**

- verificare con la donna il suo consenso a condividere, attraverso la sua case manager, le informazioni sulla sua situazione con il case manager del Centro per gli autori di violenza;
- attivare incontri "straordinari" quando emergono informazioni cruciali sul caso, soprattutto se queste determinano un cambiamento del livello di rischio per la donna e/o per i/le minori;
- informare tempestivamente il Centro antiviolenza in caso si ravvisi un pericolo immediato per l'incolumità della donna e/o dei/delle minori;
- [inserire ev. altri elementi]

## Coordinamento del processo

[cancellare l'opzione non scelta]

Il coordinamento del processo sarà svolto dal case manager del Centro per autori di violenza .....

[oppure]

Il coordinamento del processo sarà svolto a rotazione dal case manager di ciascun servizio.

Il coordinatore provvede a

- convocare gli incontri tra case manager secondo quanto previsto nel "Protocollo operativo A.S.A.P. 2.0";
- raccogliere la documentazione prevista nella fase di sperimentazione del "Protocollo operativo A.S.A.P. 2.0";
- compilare i verbali di incontro (all. 5.3 al "Protocollo"),
- verificare l'attuazione del piano di lavoro.

| Servizio rappresentato | Firma case manager |
|------------------------|--------------------|
|                        |                    |
|                        |                    |
|                        |                    |
|                        |                    |

Data .....

# POLICY DOCUMENT

## 1. Introduzione

La necessità di una collaborazione efficiente tra i Servizi di supporto alle vittime (centri anti violenza) e i programmi per gli autori di violenza (centri per gli autori di violenza) è una priorità chiave per l'efficacia del processo e la massimizzazione della sicurezza per le donne sopravvissute e i minori coinvolti. Una efficace collaborazione tra i Centri anti violenza e i Centri per gli autori di violenza deve tenere in considerazione alcuni aspetti fondamentali, assicurando un'appropriate ed immediata valutazione del rischio, che il rischio di recidiva sia minimo e che la responsabilità sia la principale priorità tra le/i professionist\* coinvolti a livello locale. A questo livello, infatti, le/i professionist\* coinvolti nel lavoro di supporto alle vittime e agli autori di violenza devono necessariamente seguire un'efficace struttura di collaborazione con l'obiettivo di evitare errori critici che potrebbero esporre la vittima ad ulteriori rischi, in modo da raggiungere un livello di coordinamento minimo nelle attività che svolgono. La collaborazione tra le/i professionist\* che lavorano con le sopravvissute e gli autori di violenza deve inoltre evitare la stigmatizzazione dei membri ad ogni livello del processo.

In questo senso, il progetto ASAP 2.0 si concentra sul miglioramento della collaborazione tra i Centri anti violenza (CAV) e i Programmi per gli Autori di Violenza (CUAV) con l'obiettivo di garantire l'effettiva protezione delle sopravvissute alla violenza di genere. Il progetto si basa sugli strumenti e le metodologie precedentemente costruite durante l'implementazione del progetto ASAP.

L'obiettivo di ASAP 2.0 è migliorare l'efficacia dei programmi di trattamento per gli autori di violenza tramite l'implementazione di un approccio sistemico basato sulla metodologia sperimentale del progetto ASAP. Il protocollo di collaborazione pilota è stato testato in quattro Paesi dell'Unione Europea (BG, CY, EL, IT), con lo scopo di standardizzare la collaborazione tra CAV e CUAV e di introdurre procedure e metodologie finalizzate ad aumentare l'efficacia del lavoro con gli autori di violenza e la sicurezza delle vittime, donne e minori.

Il **Protocollo e Toolkit ASAP 2.0**, insieme agli allegati ASAP 2.0 Policy Document e ASAP 2.0 Multi-agency Standard Agreement, è uno strumento di supporto indispensabile per le/i professionist\* per rafforzare la cooperazione tra i diversi servizi che si occupano di violenza di genere.

Il protocollo ASAP originale è stato aggiornato includendo:

- L'effetto del COVID-19 e delle situazioni di crisi degli autori di violenza, le vittime, il supporto online e la collaborazione;
- La violenza digitale, che deve essere presa in considerazione nel lavoro con gli autori di violenza, nei piani di sicurezza per le vittime e nella valutazione dei rischi, degli episodi di recidiva, anche nei momenti di collaborazione tra diversi servizi;
- Problematiche etiche e procedurali che possono nascere dalla condivisione di informazioni sensibili tra enti differenti;
- Aspetti legati alla tutela dei minori, sia nella valutazione sia nella gestione dei casi di violenza di genere e di violenza domestica in cui i minori sono coinvolti.

## 2. Obiettivi

Il principale obiettivo di questo Policy Document è di garantire che le/i professionist\* coinvolti nel lavoro con le vittime e con gli autori di violenza concordino su degli standard minimi di collaborazione reciproca, in modo da migliorare l'efficacia del coordinamento, massimizzare la sicurezza per le donne sopravvissute e ridurre le recidive.

In un approccio collaborativo di gestione dei casi, le/i professionist\* coinvolti esprimono la loro volontà di essere coinvolti o di valutare i processi così come delineati nel protocollo ASAP 2.0. Inoltre, danno il

loro consenso a condividere informazioni essenziali riguardanti i casi in discussione, in conformità con il GDPR e le appropriate misure di protezione dei dati personali (così come dettagliate nel paragrafo 4 del Protocollo). Inoltre, le/i professionist\* si impegnano a rispettare i principi della collaborazione multi-agenzia stabiliti, con una particolare attenzione alla minimizzazione del rischio durante ogni fase del processo.

Il ruolo di questo Policy Document è quello di avviare un percorso di collaborazione tra i servizi di supporto alle vittime e quelli per gli autori di violenza concordato di comune accordo, nel caso in cui l'MSA non possa essere sottoscritto dagli enti a causa di ragioni amministrative o formali. È un accordo tra le/i professionist\* coinvolti in ogni singolo caso, che sottolinea il loro consenso ad una gestione efficace del caso.

### 3. Ambiti di collaborazione tra le organizzazioni e le/i professionist\* coinvolti

Le/i professionist\* ..... dei servizi ..... concordano che la collaborazione tra professionisti è cruciale per massimizzare la sicurezza delle vittime di violenza e dei loro figli famiglie. Un aspetto importante per rendere efficace questo processo è quello di garantire che le/i professionist\* scambino informazioni relative al caso obbiettivamente, senza pregiudizi e preconcetti.

Secondo questo documento, le/i professionist\* che collaborano tra loro non devono condividere informazioni confidenziali cruciali che potrebbero violare le politiche di protezione dei dati personali delle rispettive organizzazioni.

Le/i professionist\* che lavorano per le organizzazioni che collaborano tra loro concordano di seguire i seguenti principi:

- a. **Comunicazione:** le/i professionist\* saranno in continua comunicazione, come previsto dal protocollo ASAP (articolo 3.2). Questa collaborazione mira ad assicurare un'efficace gestione dei casi e la protezione delle donne di eventuali minori coinvolti.
- b. le/i professionist\* condividono la stessa definizione di violenza di genere, così come delineata dalla Convenzione di Istanbul, e si impegnano a condividere informazioni sulle reciproche metodologie di lavoro. All'interno del processo di collaborazione, i ruoli, le potenziali azioni di intervento e le procedure relative saranno definite in linea con quanto stabilito nel paragrafo 4.1 del Protocollo.
- c. Il Protocollo prevede un processo di collaborazione standardizzato e coordinato. Ogni professionista coinvolto nel processo accetta di assumersi la responsabilità delle proprie mansioni professionali all'interno della collaborazione.
- d. Collaborazione di rete le informazioni verrà scambiata tra servizi e professionist\* secondo le modalità indicate nel paragrafo 3.4 del Protocollo, al fine di facilitare la gestione efficace dei casi. Lo scambio di informazioni verrà condotto in conformità al GDPR e alle pertinenti normative sulla privacy, garantendo accuratezza, tempestività e sicurezza.
- e. Il consenso da parte del/la professionista a questo documento non implica in alcun modo un'azione vincolante sulle operazioni e le strategie dell'organizzazione in cui il/la professionista opera
- f. La prestazione del consenso non implica un obbligo, ma piuttosto una volontaria adesione per promuovere una comprensione reciproca e una collaborazione tra agenzie ed enti.

### 4. Firma

Organizzazione:: .....

Nome del/della professionalist: .....

Professione: .....

Firma: .....

Data: ...../...../20.....



# ASAP<sub>2.0</sub>

A Systemic Approach to address  
Perpetrators of domestic violence



Funded by  
the European Union



Association *NAIA*



UNA CASA  
PER L'UOMO  
società cooperativa sociale



[www.work-with-perpetrators.eu](http://www.work-with-perpetrators.eu)